



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla - C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibere consiliari

n. 82 del 13.09.1991

n. 109 del 28.11.1991

Esecutivo il 18 maggio 1992

(pubblicato sul BUR il 17.04.1992, n. 42)

Modificato con delibere C.C.

n. 13 del 17.03.94

n. 22 del 26.05.94

n. 67 del 29.11.99

n. 36 del 27.06.07

n. 24 del 26.06.2013

n. 6 del 24.03.2022

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Villaverla è Ente Locale territoriale autonomo, che esprime democraticamente le proprie comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Informa la sua attività secondo i principi di responsabilità, semplicità, efficienza, flessibilità, trasparenza e stabilità.

Art. 2 Territorio – Sede – Gonfalone e Stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo di Villaverla e dalla Frazione di Novoledo.
2. Confina con il Comuni di Sarcedo, Thiene, Montecchio P.no, Dueville, Caldogno, Isola Vi.c.na e Malo. Il territorio può essere modificato con Legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà con referendum.
3. La sede comunale è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti presso altra sede.
4. Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma, rappresentato da uno scudo rosso con al centro una noce bianca. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta. Lo stemma comunale è di proprietà del Comune ed è vietato in modo assoluto a chiunque di farne uso, fatta salva espressa autorizzazione disposta dalla Giunta Comunale.

Art. 3 Principi fondamentali

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e religioso che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della Comunità locale.
3. Riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e della Comunità locale e promuove lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 3 bis Pari Opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali delle società degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto partecipati o controllati dal Comune.

Art. 3 ter
Diritto all'acqua

1. Il Comune di Villaverla riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico, non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.

Art. 3 quater
Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Villaverla adotta l'istituto della cittadinanza onoraria che, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio comunale, costituisce un riconoscimento esclusivamente onorifico per chi si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della solidarietà sociale, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale o in opere in favore della comunità interna. È istituito l'albo delle cittadinanze onorarie nel quale saranno raccolti tutti i nominativi degli insigniti.

Art. 4
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune, per l'esercizio delle sue funzioni, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Tutela la salute, la sicurezza sociale, l'integrità della famiglia e il diritto allo studio, lo sport e il tempo libero.
4. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche primarie, secondarie e terziarie, al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione;
5. Organizza la pianificazione territoriale dell'area comunale e la tutela e altresì il risanamento del territorio con particolare riguardo alle risorse idriche e all'archeologia industriale;
6. Tutela e valorizza i beni culturali, storici e ambientali;
7. Il Comune inoltre valorizza il carattere storico, monumentale e culturale delle Ville Venete presenti nel suo territorio.

Art. 5
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti Locali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione con le risorse finanziarie previste dal bilancio.

Art. 5/bis
Il Consiglio Comunale dei ragazzi
(articolo abrogato)

TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6
La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.
2. Promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione, al fine di assicurare il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. L'Amministrazione Comunale si impegna ad attivare forme di consultazione dei cittadini singoli o associati, per acquisire il parere su specifici problemi.
4. L'apposito Regolamento stabilirà gli ambiti e le forme della consultazione, come ad esempio le assemblee pubbliche, l'invio di questionari e la consulta dei responsabili di contrada.

Art. 7
Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune istituisce con provvedimento consiliare l'albo comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato che operano nella Comunità. Sostiene e valorizza le libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguono senza scopo di lucro finalità culturali, religiose, scientifiche, di assistenza, sportive, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.
2. A tal fine viene favorita la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente
3. L'Amministrazione comunale potrà erogare contributi, sussidi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni suddette ai sensi dell'apposito regolamento.

Art. 8
Diritto di petizione

1. Il cittadino singolo e le associazioni di cui al precedente art. 7, possono rivolgere petizioni, interrogazioni, istanze al Comune con le quali chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. (comma abrogato)
3. Il Sindaco fornirà risposta ai cittadini o alle Associazioni nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Di quanto sopra precede, il Sindaco fornisce puntuale informazione al Consiglio comunale, nella successiva prima seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 9

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 10 Trasparenza

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi dei mezzi di comunicazione telematici ed altri ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione sugli atti deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. (comma abrogato)

Art. 11 Referendum consultivo

1. E' ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Si fa luogo a Referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
 - b) Qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto al voto.
3. Non è ammesso Referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali
 - c) provvedimenti di programmazione generale
4. il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum consultivo.
5. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto:
 - a) quando abbiano partecipato al voto il 50% degli iscritti alle liste elettorali

e

 - b) quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 11/bis Referendum abrogativo

1. E' ammesso Referendum per l'abrogazione totale o parziale di deliberazioni di competenza del

Consiglio Comunale.

2. Si fa luogo a Referendum abrogativo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto,
- 2 bis: non è ammesso referendum abrogativo per le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:
 - a) deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
 - b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - c) conti consuntivi;
 - d) tributi e disciplina delle tariffe;
 - e) regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - f) atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
- 2 ter: il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
 - a) quando la richiesta riguardi una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
 - b) quando la richiesta riguardi deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
 - c) quando la richiesta riguardi deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - d) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
3. Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum abrogativo.
4. Il quesito sottoposto a Referendum è accolto:
 - a) quando abbiano partecipato al voto il 50% + 1 degli iscritti alle liste elettorali
 - e
 - b) quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 12
Difensore civico
(articolo abrogato)

Art. 13
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione dei responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.
3. (Comma abrogato)

Art. 14
Azione popolare

1. Ciascun elettore, a norma di legge, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
4. Nel caso di azione popolare, il cittadino deve fornire avviso formale all'Amministrazione Comunale

Art. 14bis
Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Tale organo ha funzioni propositive ed eventualmente, consultive nelle seguenti materie: pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, tempo libero, giochi, sport, cultura e spettacolo, ambiente.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento sono disciplinate con apposita deliberazione consiliare.

**TITOLO III°
ORGANI DEL COMUNE**

Art. 15
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 16
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito a norma di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 17
Competenze ed attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalle leggi e si conforma ai principi, criteri e procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 17/bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18

Convocazione ed attività del Consiglio

1. (comma abrogato).
2. (comma abrogato)
3. L'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno 5 giorni interi prima della seduta. Nello stesso avviso sarà indicato il diverso giorno di seconda convocazione. Il numero legale per le sedute di seconda convocazione è previsto in 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco
4. Nel caso di convocazione d'urgenza, l'avviso dovrà essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il Consiglio Comunale è convocato:
 - a) Per iniziativa del Sindaco,
 - b) Per deliberazione della Giunta Comunale;
 - c) Su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, purché l'oggetto della richiesta sia di competenza del Consiglio Comunale.
6. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale è fissato dal Presidente dell'organo, sentita la Conferenza dei capigruppo. Si prescinde dal sentire la conferenza dei capigruppo nel caso di convocazione urgente del Consiglio. Nel caso in cui si renda indispensabile una integrazione dell'ordine del giorno già illustrato alla conferenza dei capigruppo, il presidente può prescindere dal sentire la Conferenza purché l'integrazione si palesi necessaria ed urgente
7. Nel caso di convocazione d'urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
8. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la convocazione del Consiglio Comunale compete al Vice – Sindaco se componente del Consiglio Comunale, oppure al Consigliere Anziano. In caso di dimissioni del Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco stesso.
9. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica. Il Regolamento stabilirà i casi in cui si riunisce in seduta segreta.
10. Le votazioni del Consiglio sono palesi. Il Regolamento stabilisce i casi in cui la votazione sarà effettuata per scheda segreta.
11. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza minima pari alla metà dei consiglieri assegnati (escludendo dal computo il Sindaco).
12. Ogni deliberazione è valida se ottiene la maggioranza dei Consiglieri presenti in aula, salvo che la Legge non preveda maggioranze particolari.
13. L'Ente comunale può istituire la figura del Presidente del Consiglio con le attribuzioni previste dalla

legge.

Art. 19 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti.
2. Possono altresì essere istituite commissioni temporanee e speciali formate da Consiglieri comunali e cittadini elettori.
3. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. La partecipazione alle commissioni consente il diritto di parola, ma non di voto.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 20 Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni.

Art. 21 I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status del Consigliere Comunale è regolato dalla Legge. Il Consigliere rappresenta l'intera comunità alla quale costantemente risponde.
2. In ogni caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla relativa surrogazione che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. I Consiglieri Comunali che, nel quinquennio non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il loro seggio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. A cura del Sindaco viene data comunicazione al Consigliere interessato del verificarsi delle condizioni di decadenza e gli viene assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per produrre eventuali cause giustificative. Qualora il Sindaco ritenga permanga la causa di decadenza, inserisce la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata, ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Art. 22

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti presentati nel corso della seduta, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i propri redditi complessivi.

Art. 23

Funzioni di controllo (articolo abrogato)

Art. 23/bis

Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione scritta al Segretario comunale, designando il Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. I Gruppi sono formati da più Consiglieri. A seguito della consultazione elettorale, potranno essere costituiti Gruppi con un numero minimo di n. 1 Consigliere.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 25

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune.
2. Opera attraverso deliberazioni collegiali, secondo i principi di trasparenza ed efficienza, con l'intervento della metà più uno dei membri in carica.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 26

Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice – Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti la Giunta

- e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta:
 - a) Ascendenti e discendenti
 - b) Adottante e adottato
 - c) Fratelli
 - d) Coniugi
 - e) Affini di primo grado.
 4. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.
 5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 27 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Sindaco può nominare Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, nel numero massimo corrispondente alla metà del numero degli Assessori nominati dal Sindaco.
3. La comunicazione al Consiglio Comunale deve avvenire nella prima seduta successiva alla loro nomina.
4. L'Assessore non Consigliere non deve essere stato candidato nelle ultime elezioni amministrative.
5. L'Assessore non Consigliere partecipa alle sedute di Consiglio con diritto di discussione ma non di voto. Lo stesso non può presiedere le riunioni del Consiglio Comunale.

Art. 28 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Art. 29 Attribuzione della Giunta

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze (previste dalle leggi, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione) del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili di settore.
2. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie attribuzioni gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta non può adottare provvedimenti riservati al Consiglio Comunale, neppure in caso di urgenza, salvo i casi previsti dalla legge (variazioni di bilancio).
4. (comma abrogato)

Art. 30 Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami delle competenze del Comune, raggruppate per settori omogenei, su delega fornita dal Sindaco. La delega del Sindaco agli Assessori è revocabile ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso. Gli atti e l'attività oggetto della delega possono essere:
 - presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di deliberazione;
 - sovrintendenza al funzionamento di servizi e degli uffici;
 - sottoscrizione di atti e documenti entro i limiti consentiti dalla normativa vigente;
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Il Sindaco fornisce delega di funzioni vicarie ad un Assessore che assume le funzioni di Vice-Sindaco.
5. Nelle deleghe fornite dal Sindaco agli Assessori non è compreso il potere di ordinanza.
6. In caso di assenza contemporanea del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci l'Assessore Consigliere comunale che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe della Giunta e le successive modifiche.
8. Il Sindaco può delegare ai Consiglieri comunali specifici compiti dell'attività comunale. In questo caso però i consiglieri non hanno titolo di partecipare alla Giunta Comunale, ma di essere chiamati dal Sindaco a riferire sui temi del loro incarico.

Art. 31 Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, legale rappresentante dell'Ente ed Ufficiale di Governo.
2. Nella veste di capo dell'Amministrazione locale esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività gestionali ed esecutive dell'attività degli Assessori, di cui può sospendere l'adozione di atti specifici per sottoporli alla Giunta Comunale.
4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
5. Le competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di governo sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti e riguardano poteri di amministrazione, vigilanza, autoorganizzazione.
6. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.
9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento.
10. Vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario, l'esibizione di atti dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del Regolamento di accesso.
11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 32
Vice-Sindaco

1. il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni di capo di Amministrazione ed Ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco stesso. La delega al Vice-Sindaco è revocabile a insindacabile giudizio del Sindaco.

Art. 32 bis
Interdizione temporanea

1. In relazione a quanto disposto dalla normativa vigente in punto alla interdizione degli organi titolari per il conferimento di incarichi dichiarati nulli, il Vice Sindaco sostituirà il Sindaco nel periodo di interdizione di quest'ultimo limitatamente a tali incombenze.

Art. 33
Regolamento di funzionamento

1. Il Regolamento comunale disciplinerà le norme di funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco, delle conferenze dei Capi-gruppi e delle Commissioni consiliari permanenti.

TITOLO IV°
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 34
Principi e criteri di organizzazione

1. Gli uffici e servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell'Amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
2. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programma di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e riconosce, inoltre, la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.
3. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Settori ed Uffici secondo le previsioni del Regolamento. A ciascun settore è preposto un responsabile. Il numero dei settori è determinato dal Regolamento.

Art. 35
Distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa,

mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei settori la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati e vengono individuati con atto del Sindaco.

2. In particolare ad essi, nelle loro qualità di responsabili dei settori, competono le seguenti attribuzioni:
 - a) la partecipazione come Presidente alle Commissioni di gara;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
 - h) l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco;

Art. 36

Gestione finanziaria

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto comunale e dal Regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.
2. I responsabili dei settori sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.
3. Le ulteriori modalità relative all'adozione delle determinazioni sono individuate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 37

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto ad apposito Albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.
2. Il Segretario comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze di Consiglio comunale e di Giunta comunale. Può rogare tutti i contratti nel quale il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal

Sindaco.

Art. 38
Il Vice-Segretario

1. Il Comune può avere un Vice-Segretario che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento. Esso è nominato dal Sindaco tra i responsabili di settore in possesso del titolo di studio equivalente a quello richiesto per accedere alla carriera di Segretario comunale.

Art. 39
Il Direttore Generale
(articolo abrogato)

Art. 40
Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

1. In caso di vacanza di posto alla direzione del Settore e in assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente il Comune può ricorrere all'assunzione di professionalità esterne con stipula di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione di Giunta comunale motivata di diritto privato. Può essere assunto al di fuori della Pianta Organica anche personale di alta specializzazione. Il personale viene assunto secondo le modalità stabilite nel regolamento. Tali incarichi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. L'incarico può essere anticipatamente revocato dal Sindaco, in caso di gravi inadempienze. Tali incarichi sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente.

Art. 41
Conferenze di servizio

1. La conferenza di servizio è presieduta dal Segretario comunale ed è costituita anche dai responsabili di settore. Essa coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

TITOLO V°
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 42
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi a rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge. Il Comune, nella scelta delle forme di gestione, tiene conto della rilevanza sociale della cooperazione.
3. (comma abrogato)
4. (comma abrogato)

5. Nella organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione e partecipazione degli utenti.

Art. 43
Gestione diretta

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici vengono effettuati anche a mezzo del personale dipendente.
2. Essi sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 44
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera lo Statuto e gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dal proprio Regolamento, approvato, questo ultimo, dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, dovranno possedere comprovate esperienze di amministrazione documentate dalla presentazione di apposito curriculum.

Art. 45
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento.
2. Il Regolamento di cui al 1° comma determina altresì la dotazione organica di personale, l'assetto organizzativo, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto pubblico/privato nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi gestionali da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.
5. Gli organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 46
Organi dell'Istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio comunale nel proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative documentate con la presentazione di apposito curriculum.
2. Il Regolamento disciplina il numero dei componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, previsti dal Regolamento.
4. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal Regolamento.
6. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 47
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. il documento proposto, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Si applica l'istituto della mozione di sfiducia costruttiva come previsto per la Giunta Comunale.
4. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, dal Consiglio comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 48
Società di capitali

1. Negli statuti delle società a totale o prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
2. Nelle società di capitali, qualora il Comune partecipi con una quota superiore al 20% dovrà essere prevista nello Statuto la partecipazione nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante del Comune.

Art. 49
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più idonee tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.
2. Qualora sia tecnicamente possibile, sarà utilizzato l'istituto della convenzione, con carattere prioritario.

TITOLO VI°
CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Art. 50
Principi e criteri

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha la propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune ha, altresì, autonomia, potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe secondo i precetti costituzionali e i principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Art. 51

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigente in materia. Con il regolamento comunale sull'ordinamento contabile del Comune sono disciplinati:
 - modalità, termini e contenuti significativi caratteristici del bilancio di previsione e dei suoi allegati.
 - modalità e criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili
 - modi di accertamento dell'entrata e disciplina delle riscossioni
 - disciplina della liquidazione delle spese e dei pagamenti
2. Il bilancio e i suoi allegati devono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

Art. 52

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione viene nominato con le modalità indicate dalla legge. Esso dura in carica tre anni. La revoca dell'incarico è consentita solo per inadempienza. A tale organo spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con le modalità fissate dal Regolamento, l'organo di revisione avrà diritto di accesso e di informazione a tutti gli atti e documenti del Comune e delle aziende di Enti dipendenti.

Art. 53

Funzioni e responsabilità dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Se richiesta, la partecipazione è obbligatoria. Le sue competenze sono indicate dalla legge

Art .53/bis

Controllo interno

1. La disciplina dei controlli interni è demandata ad apposito regolamento

TITOLO VII° FORME COLLABORATIVE

Art. 54

Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi o intese di cooperazione.

Art. 55
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 56
ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. La relativa convenzione, oltre al contenuto prescritto dalla Legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori di tutti gli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 57
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o progetti previsti da leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e la integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale qualora l'argomento riguardi materie di competenza di tale organo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

**TITOLO VIII°
FUNZIONE NORMATIVA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 58
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% della popolazione residente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante una proposta redatta in articoli. Si applica in questa ipotesi la disciplina prevista per le proposte di ordine del giorno del Consiglio comunale. Su tale proposta si pronuncia in via diretta il Consiglio comunale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità da parte della popolazione del Comune.
4. (comma abrogato)
5. Ogni iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non sia prima trascorso un anno dalla deliberazione con la quale è stata respinta.

Art. 59 Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:
 - a) nelle materie demandate dallo Stato e dalla Regione nonché dallo Statuto.
 - b) In tutte le altre materie di competenza comunale
2. (comma abrogato)
3. Nella formazione dei Regolamenti, possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività del provvedimento di adozione, fatta salva la dichiarazione di immediata eseguibilità
5. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte della popolazione.

Art. 60 Ordinanze

1. Le ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, vengono emanate, per quanto di competenza dai responsabili di settore.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo on line
4. Il Sindaco emana, nel rispetto della legge, ordinanze contingibili ed urgenti. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti sono emanate da chi lo sostituisce legalmente a norma del presente Statuto.
5. (comma abrogato)

Art. 61 Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto e le eventuali modificazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo on line dell'ente.
2. Lo Statuto e le eventuali modificazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on line dell'ente.
3. Lo statuto e le sue modificazioni, muniti delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, vengono inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti.

